




**REPUBBLICA ITALIANA**  
**SENTENZA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**Seconda Sezione Civile**



Nella causa iscritta al numero \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari contenziosi del \_\_\_\_\_, pendente

tra  
S. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_,  
A. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, anche nella sua qualità di socio accomandatario della cancellata  
M. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_ S.A.S. DI A. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ & C., C.F. \_\_\_\_\_,  
entrambi rappresentati e difesi per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione  
a decreto ingiuntivo dall'avv. M. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), del  
Foro di \_\_\_\_\_ e dall'avv. P. \_\_\_\_\_ P. \_\_\_\_\_ C. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, con domicilio eletto  
presso quest'ultimo in Bologna \_\_\_\_\_ e altresì all'indirizzo p.e.c. \_\_\_\_\_

- attori opposti -

e  
N. \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_ S.P.A., C.F. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, con sede in Bologna, \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa, per  
procura generale alle liti del 22.09.09 rep. \_\_\_\_\_ racc. \_\_\_\_\_ in atti notaio avv. L.  
L. \_\_\_\_\_ di C. \_\_\_\_\_, dall'avv. M. \_\_\_\_\_ P. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
del Foro di \_\_\_\_\_, che come da poteri a lui conferiti, ha anche nominato, in calce al  
ricorso per decreto ingiuntivo, l'avv. L. \_\_\_\_\_ M. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_),  
presso la quale è il domicilio eletto in Bologna, \_\_\_\_\_  
e altresì all'indirizzo p.e.c. \_\_\_\_\_

- convenuta opposta -

**all'udienza del 18.02.2015,**

il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Lucia Pappalettera, sulle conclusioni così precisate all'udienza:

- per la parte opponente come in atto di citazione oltre all'eccezione di inammissibilità della domanda verso S per omessa proposizione di apposita domanda riconvenzionale e mancata tempestiva costituzione;

- per la parte convenuta come nella comparsa di costituzione e risposta, con limitazione della domanda alla sola ingiunzione di pagamento, essendosi verificato medio tempore, precisamente in data 22.05.2014, l'avvenuto recupero forzoso delle autovetture;

udita la discussione orale, dopo camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante pubblicazione per lettura all'udienza e sottoscrizione del verbale, con immediato deposito nella cancelleria.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

##### **A) Premesse: le domande e le eccezioni delle parti; gli atti di causa**

N F s.p.a. (d'ora in poi anche solo 'N ') ha agito in sede monitoria verso S C D (c.s., 'S ') e A L (anche quale accomandatario della cancellata M B s.a.s. e, c.s., 'A '), per i crediti di due contratti di leasing - LE609910 del 14.11.05 e LE626230 del 15.03.2006, entrambi della durata di 36 mesi - stipulati dalla M B e garantiti da S e A , per i quali, ai rispettivi termini di scadenza, non erano state esercitate le opzioni di acquisto né restituiti i beni.

Il Tribunale di Bologna ha emesso in data 14.05.11 il decreto ingiuntivo n. 3099/11 con cui ha ingiunto ad A , quale accomandatario della cancellata M B , di restituire i beni di cui ai contratti e altresì, quale suo fideiussore in solido con l'altro fideiussore S , di pagare a N la somma di € 25.207,38 oltre interessi convenzionali di mora 8,01% dall'01.10.10 al saldo, per il contratto LE 609910 (€ 21.647,01 per canoni scaduti non pagati, € 3.296,20 per interessi moratori sino al 30.09.10, € 264,17 per importo opzionale di acquisto) e la somma di € 27.272,69 oltre interessi convenzionali di mora 8,40% dall'01.10.10 al saldo, per il contratto LE 626230 (€ 23.756,67 per canoni scaduti non pagati, € 3.220,19 per interessi moratori sino al 30.09.10, € 295,83 per importo opzionale di acquisto).

Con atto di citazione notificato in data 08.10.11 A e S hanno proposto opposizione avverso il decreto esponendo che S non si era mai impegnato per il contratto LE609910, tanto da effettuare formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c.; gli opposenti hanno inoltre eccepito l'avvenuto pagamento di tutti i canoni e la nullità del provvedimento nella misura in cui ha imposto la restituzione dei beni e, al tempo stesso, il pagamento degli importi opzionali di acquisto; hanno sostenuto che laddove fosse ordinata ad A la restituzione dei beni (affermati del valore residuo di € 15.000 ciascuno) dovrebbe essere ordinata a carico di N la restituzione di tutto quanto saldato, trattandosi di ipotesi di leasing cd. 'traslativo' (ma in altra parte del medesimo atto è stata indicata come dovuta *"una somma a titolo di risarcimento visto che ogni autovettura, oggetto di restituzione, ha un valore commerciale attuale pari ad euro 15.000,00"*). Tali ultime difese non sono sfociate in un'espressa richiesta nelle conclusioni, dove invece è stata domandata solo la revoca del decreto, con l'accertamento e la declaratoria di estinzione delle obbligazioni.

La convenuta si è costituita il 12.03.12, data fissata nella citazione per l'udienza (poi tenutasi il 15.03.12 a seguito di slittamento), riconoscendo che l'impegno di S come garante era sorto solo in relazione al contratto n. LE 626230, contestando i pagamenti affermati dagli opposenti in quanto i relativi RID erano andati insoluti e affermando la legittimità della concomitante richiesta di restituzione dei beni e di pagamento delle opzioni di acquisto alla luce dell'art. 7 del contratto; quanto alla natura traslativa del leasing si è limitata ad affermare che non essendo stati corrisposti i maxi canoni la controparte avrebbe sollevato impropriamente l'eccezione; ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata per le pronunce di condanna come già in decreto con la sola riduzione dell'ingiunzione verso S nella misura di € 27.272,69.

Il decreto è stato munito di provvisoria esecutorietà con il provvedimento assunto all'udienza del 25.10.12 nei confronti del solo A ; alla medesima udienza il Giudice ha concesso i termini richiesti ex art. 183 c.p.c.; indi, essendo mancate istanze istruttorie la causa è pervenuta all'udienza odierna per la decisione a seguito di discussione orale.

#### **B) Ragioni della decisione**

Preliminarmente è respinta l'eccezione oggi sollevata dalla difesa degli opposenti circa l'inammissibilità della domanda di N verso il sig. S : non si tratta di una riconvenzionale e non sconta alcun carattere di novità, bensì rappresenta solo

l'adeguamento, per mezzo di riduzione, dell'originaria domanda svolta anche nei suoi confronti con il procedimento monitorio.

Il decreto deve comunque essere revocato essendo risultato che il sig. S ha sottoscritto esclusivamente la fideiussione prodotta nel fascicolo monitorio quale doc. 12 relativa al solo contratto LE 626230, impegnando perciò la propria garanzia fino all'importo di € 28.245,04, come in detta fideiussione specificato. Pertanto, essendo stato egli chiamato solo in veste di fideiussore, non si giustifica l'ingiunzione, emessa anche nei suoi confronti, di pagamento dell'importo di € 25.207,38 dipendente dal contratto n. LE 609910, posto che egli non l'ha sottoscritto né per esso ha prestato fideiussione, come risulta dai documenti prodotti nel monitorio ed è altresì riconosciuto dalla convenuta nella comparsa di risposta.

Secondo gli oppositori i contratti intercorsi fra la società M B s.a.s. e la N sarebbero riconducibili alla fattispecie del leasing traslativo, circostanza però che essi non hanno adeguatamente né dedotto né provato, pur essendone onerati, trattandosi di fatto volto a contrastare il diritto della concedente di ottenere la restituzione del bene cumulativamente con il pagamento dei canoni scaduti.

Quanto all'eccezione di pregresso pagamento delle somme richieste con il ricorso monitorio, la difesa degli oppositori l'ha solo formulata ma non provata, neppure in sede di regolarizzazione della propria produzione documentale come ordinata dal Giudice all'udienza del 31.05.12.

La parte opponente, pur avendo depositato nel termine assegnato (il 16.07.12 per la scadenza del 20.07.12) le fatture per i canoni e le spese accessorie (vedi i bolli), oltre all'estratto del conto corrente su cui venivano addebitati i RID delle rate alla data del 30.06.2008, unitamente all'elenco numerato di detti documenti, non ha assolto all'onere probatorio che le incombeva.

L'estratto conto bancario (doc. 88, del 30.06.08) è addirittura precedente all'emissione delle stesse fatture relative alle maxi-rate (doc. 80 e 87, rispettivamente del 05.09.2008 e del 08.01.2009). La circostanza che le fatture rechino la dicitura "RID confermato" è ovviamente irrilevante in sé, non costituendo ciò prova dell'adempimento, e ancor più a fronte della chiara contestazione della convenuta circa il mancato pagamento.

Le domande avanzate da N meritano quindi parziale accoglimento.

E' da accogliersi la domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati in quanto contrattualmente dovuti, con gli interessi moratori come indicati e non contestati.

Non può accogliersi invece la domanda di condanna al pagamento del prezzo per l'opzione di acquisto in entrambi i contratti.

La clausola n. 7 citata da N. , diversamente da quanto sostenuto nella comparsa di risposta, non indica tale somma fra quelle esigibili nel momento in cui, scaduto il contratto, l'utilizzatore non comunicò la volontà di rendersi intestatario del bene e al contempo non lo restituì.

Le deduzioni della convenuta circa un ingiustificato arricchimento della concedente tramite il riconoscimento in suo favore del diritto alla restituzione delle autovetture e all'incasso dei canoni, come più sopra evidenziato non sembrano essere neppure sfociate in una chiara domanda giudiziale.

In punto di diritto, comunque, la difesa degli oppositori ha affermato che sarebbe da applicarsi la disciplina prevista per il leasing cd. traslativo. Si tratta di un tipo di leasing pattuito cioè con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto al quale la concessione in godimento assume valore strumentale.

La conseguenza – pretesa come necessaria - sarebbe che, non versandosi in ipotesi di leasing di godimento - nel quale gli effetti della risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estendono alle prestazioni già eseguite, come del resto per tutti i contratti ad esecuzione continuata e periodica ex art. 1458, comma 1, c.c., si vedano *ex plurimis*: Cass., S.U., n. 65/1993; Cass., n. 9417/2001; Cass. n. 9161/2002; Cass. n. 6151/2003; Cass. n. 12823/2003; Cass. n. 18229/2003; Cass. n. 18195/2007; Cass. n. 13418/2008; Cass. n. 2332/2011; Cass. n. 19732/2011 – bensì in una fattispecie di *leasing* cosiddetto traslativo, si dovrebbe applicare in via analogica la disposizione dell'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà.

In realtà è ormai in via di completo superamento, quanto meno nella giurisprudenza di merito, la suddetta distinzione fra i due tipi di leasing, affermandosi, invece, un'unica tipologia del contratto di *leasing*, del quale si sottolinea la funzione prevalentemente finanziaria, ben diversa rispetto alla vendita con riserva della proprietà (Trib. Milano, 22.11.2007, in *"Banca, Borsa e titoli di credito"*, 2008; Trib. Monza, 7 dicembre 2004, in *Fall.*, n. 10/2005, pag. 1174; Trib. Monza, Sez. IV, 24.9.2005; Trib. Milano, 5.11.2002, in *Giurisprudenza Milanese*, 2004), con la conseguenza che la disciplina pattizia viene ad assumere prevalenza sull'art. 1526 c.c., costituendo la locazione

finanziaria una distinta tipologia contrattuale caratterizzata dalla causa di finanziamento (Trib. Treviso, 19.1.2012).

Non è poi peregrino ricordare il contesto nel quale la giurisprudenza di legittimità ha elaborato la figura del leasing traslativo.

Infatti, il richiamato indirizzo interpretativo è sorto in un periodo in cui i contratti uniformi predisposti dalla società di locazione finanziaria prevedevano normalmente che, nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, oltre a restituire il bene locato, dovesse pagare a titolo di penale ex art.1382 c.c. sia le rate scadute insolute, sia quelle a scadere, che il c.d. prezzo di riscatto.

L'effetto di tali pattuizioni appariva iniquo e comportante per la società concedente un arricchimento ingiustificato rispetto alla sua originaria prospettiva di profitto (prevista nel caso di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale), alla quale veniva aggiunto il vantaggio economico del valore residuo del bene restituito dall'utilizzatore; proprio al fine di ovviare a tale squilibrio contrattuale la Suprema Corte, tenuto conto della natura atipica del contratto di *leasing*, aveva introdotto la figura del *leasing* traslativo, applicando ad essa analogicamente l'art.1526 c.c. previsto per la vendita con riserva della proprietà (considerata norma imperativa con "*valore di principio generale di tutela di interessi omogenei*" e "*di strumento di controllo dell'autonomia negoziale delle parti*"), figura contrattuale ritenuta affine per l'asserita comune funzione prevalente di scambio.

In sostanza, la fattispecie del leasing traslativo nasce come 'correttivo' riportante all'equità un contratto, il leasing, normalmente soggetto ad altra disciplina.

Così ridotta la questione ai suoi minimi termini, ne discende come prima conseguenza che è onere di colui che pretende di avvalersi della norma di cui all'art. 1526 c.c. a fronte di un contratto di leasing dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che possano giustificare il suddetto inquadramento.

Nel caso di specie tale prova non è stata fornita; né sarebbe bastato alla parte opponente dimostrare la sussistenza di un rilevante valore residuale delle autovetture allo scadere del termine di durata del contratto, avendo essa provveduto alla loro restituzione (come oggi dichiarato in udienza) solo in data 22.05.2014 e a seguito di esecuzione forzata.

A questo punto però non avrebbe ragione di essere applicato alcun correttivo a favore di chi ha continuato ad utilizzare le autovetture per molti anni dopo la cessazione del contratto; a tutto voler concedere, quindi, il valore de residuo non potrebbe che far

riferimento alla data di restituzione, allorché, con pacifica evidenza, detto valore non è neppure ventilabile in via di ipotesi.

L'esito del giudizio di opposizione, che ha visto in buona parte accolte le ragioni di N , ma per altra parte ridotte le sue pretese, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite e la condanna degli opposenti in solido fra loro al pagamento alla convenuta della restante metà, già in questa misura liquidata come in dispositivo, a mente del DM 55/14, considerate le fasi di studio, introduttiva, decisoria, quest'ultima nel valore minimo in ragione della decisione a seguito di discussione orale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, definendo il giudizio,

- revoca il decreto ingiuntivo n. 3099/11 emesso il 14.05.11 e già dichiarato esecutivo nei confronti di A L con provvedimento del 25.10.12;

- condanna A L , quale accomandatario di M B s.a.s., oltre che suo fideiussore, al pagamento in favore di N F s.p.a. della somma di € 24.943,21 (€ 21.647,01 per canoni scaduti non pagati, € 3.296,20 per interessi moratori sino al 30.09.10) oltre interessi convenzionali di mora 8,01% dall'01.10.10 al saldo, per il contratto LE 609910;


- condanna A L e S C D in solido fra loro, il primo anche quale accomandatario di M B s.a.s. ed entrambi quali fideiussori della stessa società, al pagamento in favore di N F s.p.a. della somma di € 26.976,86 (€ 23.756,67 per canoni scaduti non pagati, € 3.220,19 per interessi moratori sino al 30.09.10) oltre interessi convenzionali di mora 8,40% dall'01.10.10 al saldo, per il contratto LE 626230;

- condanna gli opposenti in solido fra loro al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta che liquida, già nella metà, in complessivi € 2.075,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario 15 %, IVA e CPA se dovute.

Bologna, 18.02.15

Il giudice onorario

dot. Lucia Pappalettera



Tribunale di Bologna  
Ufficio in Cancelleria  
18 FEB. 2015

